

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 36/2023**

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1 - PREMESSE	2
ART. 2 – L’INCENTIVAZIONE E LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE	2
ART. 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE	2
ART. 4 – DESTINATARI	3
ART. 5 – DESIGNAZIONE SOGGETTI INCARICATI	4
ART. 6 – LIMITE SOGGETTIVO DELL’INCENTIVO.....	5
ART. 7 – RISORSE ACCANTONATE CON FINALITÀ VINCOLATA	5
ART. 8 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	6
TITOLO II - INCENTIVO PER I LAVORI	6
ART. 9 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE PER LAVORI	6
ART. 10 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LAVORI	7
TITOLO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	8
ART. 11 - GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE PER SERVIZI O FORNITURE	8
ART. 12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER SERVIZI O FORNITURE	9
TITOLO IV – NORME COMUNI	10
ART. 13 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	10
ART. 14 - RIDUZIONE DELL’INCENTIVO	11
ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO	11
ART. 16 – APPLICAZIONE	11
ART. 17 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	11

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 2 – L'incentivazione e la disciplina regolamentare

1. In armonia con le disposizioni aziendali in materia di ordinamento e funzionamento degli uffici e servizi e dei rispettivi i CCNL, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi economici per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi, forniture e concessioni, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Il principale riferimento normativo è rappresentato dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che, come anticipato in premessa, disciplina gli incentivi per "funzioni tecniche", rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure". L'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. La finalità della norma è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
5. La definizione delle disposizioni del presente Regolamento deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato art. 45, del "principio del risultato" di cui all'art. 1 del Codice.

Art. 3 – Procedure di affidamento e oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni a carico degli stati di previsione della spesa del bilancio aziendale, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi, forniture e concessioni solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, per i casi previsti dallo stesso codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione ed eventuali opzioni e rinnovi, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle

- di cui ai successivi articoli. In caso di adesione a Convenzione/Accordo Quadro derivante da procedure svolte da centrali di committenza, la misura dell'incentivo è calcolata sull'importo di adesione. In caso di affidamento diretto la misura dell'incentivo è calcolata sull'importo dello stesso affidamento da parte dell'Azienda;
3. In caso di attivazione di eventuali opzioni e rinnovi già previsti negli atti relativi all'affidamento, come pure in caso di proroga tecnica laddove inizialmente previste, la misura dell'incentivo sarà corrisposta in proporzione all'importo del rinnovo o della proroga tecnica;
 4. Per le adesioni alle gare indette ed aggiudicate dai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, e la relativa legge di conversione, 23.06.2014, n. 89, e per le adesioni alle gare indette dalle Aziende facenti parte dell'area aggregata di appartenenza, si terrà in considerazione l'importo di adesione IVA esclusa, senza considerare eventuali opzioni e rinnovi.
 5. L'importo di cui ai commi precedenti è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
 6. Ai fini di cui ai precedenti commi, negli atti autorizzatori all'indizione o negli atti di affidamento disposti in forma semplificata, dovrà essere redatto il quadro economico dell'intervento comprensivo anche delle spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 4 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti (se nominati) che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - ✓ programmazione della spesa per investimenti;
 - ✓ responsabile unico del progetto;
 - ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - ✓ redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - ✓ redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - ✓ redazione del progetto esecutivo;
 - ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - ✓ predisposizione dei documenti di gara;
 - ✓ direzione dei lavori;

- ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - ✓ coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ direzione dell'esecuzione;
 - ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - ✓ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ collaudo tecnico-amministrativo;
 - ✓ regolare esecuzione;
 - ✓ verifica di conformità;
 - ✓ collaudo statico (ove necessario).
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 5 – Designazione soggetti incaricati

1. Con apposito provvedimento del Direttore/Responsabile della U.O., che predispone l'atto di affidamento, vengono designati i destinatari dell'incentivo (Gruppo di Lavoro) riferito alla singola procedura di affidamento, identificando la funzione di ciascuno dei dipendenti incaricati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori assegnati alla U.O. stessa o ad altre UU.OO. Aziendali.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche possono essere apportate dal Direttore/Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri dipendenti successivamente incaricati.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La ripartizione dell'incentivo tra i soggetti incaricati deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle successive tabelle.
7. Sarà cura del singolo dipendente individuato trasmettere al Direttore/Responsabile autocertificazione che attesti l'insussistenza di incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interesse dei soggetti incaricati, pena la mancata corresponsione degli incentivi;
8. Per esigenze dell'amministrazione, qualora non ci fossero le professionalità e competenze adeguate, è possibile reperire il DEC e/o il Direttore dei Lavori al di fuori dell'Azienda, che sarà remunerato con apposite risorse, non rientranti nelle suddette quote incentivanti, a valere sul bilancio aziendale.

9. In caso di individuazione della figura del Direttore dei Lavori, esterno all'Azienda, gli sarà riconosciuta altresì la funzione di coordinamento con apposite risorse, non rientranti nelle suddette quote incentivanti, a valere sul bilancio aziendale.

Art. 6 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.
3. Incrementa altresì le risorse di cui al successivo art. 7 comma 2 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del RUP o del Direttore/Responsabile della U.O. competente o svolte da personale con qualifica dirigenziale, (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 4 comma 2).

Art. 7 – Risorse accantonate con finalità vincolata

1. La quota di cui all'art. 3, comma 5, lett. b), è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 6, comma 1;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore/Responsabile della U.O. competente, tra cui anche quelle previste all'art.14;
 - c. la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Azienda, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o alla valorizzazione delle professionalità aziendali. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, anche nella prospettiva di estendere a tutto il personale aziendale la facoltà di partecipare alle attività/funzioni del presente regolamento, anche ai fini di una più ampia rotazione degli incarichi di cui al presente regolamento;
- c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8 - Disciplina delle varianti

1. Le modifiche al contratto conformi all'art. 120 del Codice possono contribuire a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura (attivazione opzioni e rinnovi). L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato dal RUP nel provvedimento che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120 del Codice.

TITOLO II - INCENTIVO PER I LAVORI

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante per lavori

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<i>Valore dell'appalto (al netto dell'IVA)</i>	<i>Percentuale (%)</i>	<i>Quota della percentuale erogabile al personale (80%)</i>	<i>Quota 20%</i>
Da € 40.000,00 A € 500.000,00	2,00	1,60	0,40
Da € 500.000,01 A € 1.000.000,00	1,80	1,44	0,36
Da € 1.000.000,01 A € 5.538.000,00	1,50	1,20	0,30
Da € 5.538.000,01 A € 10.000.000,00	1,20	0,96	0,24
Da € 10.000.000,01 A € 25.000.000,00	0,80	0,64	0,16
Oltre € 25.000.000,00	0,50	0,40	0,10

2. Per i contratti misti, che abbiano ad **oggetto due o più tipi di prestazioni** (lavori, forniture, servizi), ai fini della determinazione della percentuale di accantonamento, si deve tenere conto dell'oggetto principale, determinato secondo un criterio di tipo funzionale, non quantitativo, che consiste nell'andare a verificare quale sia l'oggetto principale - dunque non meramente accessorio - nelle intenzioni dell'Azienda. Per i coefficienti di ripartizione si farà riferimento alle

successive tabelle a seconda del caso di specie (**ovvero “Ogni fattispecie concorre con la sua soglia di affidamento indipendentemente dall’oggetto principale se sono nominate figure differenti specifiche”**).

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo per lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi soggetti designati, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche funzioni.

Funzione	Quota	Tipologie Attività (allegato I.10)
Responsabile Unico del Progetto	38%	Responsabile unico del progetto Programmazione della spesa per investimenti Predisposizione dei documenti di gara Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
Redazione del progetto	10%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica Redazione del progetto esecutivo Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Verifica del progetto ai fini della sua validazione
Direttore dei lavori	32%	Direzione dei lavori Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Collaudatore	10%	Collaudo tecnico-amministrativo Regolare esecuzione Collaudo statico (ove necessario)

2. Le attività di “Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto” e di “Ufficio di direzione dei lavori”, qualora individuate, saranno valorizzate fino alla percentuale massima del 30% delle rispettive quote, con corrispondente decurtazione delle medesime;
3. Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più funzioni fra quelle indicate, le rispettive percentuali non saranno assegnate e costituiscono economie di spesa;

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare una o più funzioni fra quelle indicate siano assegnate a personale con qualifica dirigenziale, le rispettive percentuali non saranno assegnate e costituiscono economie di spesa;
5. Nel caso in cui allo stesso soggetto, in conformità con la normativa vigente, siano assegnate più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali nel rispetto del tetto normativo individuale di cui all'articolo 45 del Codice;
6. In caso di affidamento nell'ambito di una gara svolta da centrale di committenza, a seconda della complessità delle attività residuali svolte dai soggetti individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, l'incentivo relativo alla funzione del "Responsabile del Progetto" sarà ridotto fino al 20% e la funzione di "Redazione del progetto" sarà ridotto fino al 50%;

TITOLO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante per servizi o forniture

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<i>Valore dell'appalto (al netto dell'IVA)</i>	<i>Percentuale (%)</i>	<i>Quota della percentuale erogabile al personale (80%)</i>	<i>Quota del 20%</i>
Da € 40.000,00 A € 500.000,00	2,00	1,60	0,40
Da € 500.000,01 A € 1.000.000,00	1,80	1,44	0,36
Da € 1.000.000,01 A € 3.000.000,00	1,50	1,20	0,30
Da € 3.000.000,01 A € 5.000.000,00	1,20	0,96	0,24
Da € 5.000.000,01 A € 10.000.000,00	0,80	0,64	0,16
Oltre € 10.000.000,00	0,50	0,40	0,10

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione. Per la nomina del DEC si rinvia all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
3. Per i contratti misti, che abbiano ad **oggetto due o più tipi di prestazioni (lavori, forniture, servizi)**, ai fini della determinazione della percentuale di accantonamento, si deve tenere conto dell'oggetto principale, determinato secondo un criterio di tipo funzionale, non quantitativo, che consiste nell'andare a verificare quale sia l'oggetto principale - dunque non meramente

accessorio - nelle intenzioni dell’Azienda. Per i coefficienti di ripartizione si farà riferimento alle successive tabelle a seconda del caso di specie.

- Per i contratti misti, che abbiano ad **oggetto due o più tipi di prestazioni (forniture e servizi)** ai fini della determinazione della percentuale di accantonamento, si deve tenere conto dell’oggetto principale, determinato secondo un criterio di tipo quantitativo (determinato quindi in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.). Per i coefficienti di ripartizione si farà riferimento alla tabella A o B dell’art. 13 a seconda del caso di specie.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo per servizi o forniture

- I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi o forniture sono attribuiti fra i diversi soggetti designati, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Funzione	Quota	Tipologie Attività (allegato I.10)
Responsabile Unico del Progetto	45%	Responsabile unico del progetto Programmazione della spesa per investimenti Verifica del progetto ai fini della sua validazione Predisposizione dei documenti di gara Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
Predisposizione del capitolato tecnico o del progetto dei fabbisogni	15%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica Predisposizione dei documenti di gara (tecnici)
Direttore dell’esecuzione	35%	Direzione dell’esecuzione Regolare esecuzione Verifica di conformità Collaudo tecnico-amministrativo Collaborazione del direttore dell’esecuzione
Coordinamento per la sicurezza (ove previsto)	5%	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- Le attività di “Collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto” e di “Collaborazione del direttore dell’esecuzione”, qualora individuate, saranno valorizzate fino alla percentuale massima del 30% delle rispettive quote, con corrispondente decurtazione delle medesime;

3. L'attività di "Verifica di conformità", qualora affidata ad un altro dipendente dell'Azienda differente dal DEC, nei casi previsti dall'art.116 comma 5, sarà valorizzata al 25% della quota della funzione di "Direttore dell'esecuzione" con corrispondente decurtazione della medesima;
4. L'attività di "Verifica di conformità", qualora affidata ad un dipendente di altra Amministrazione differente dal DEC, nei casi previsti dall'art.116 comma 5, la quota di incentivazione della funzione di "Direttore dell'esecuzione" sarà ridotta del 25%, con contestuale alimentazione della quota di cui all'art. 3, comma 5, lett. b);
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più funzioni fra quelle indicate, le rispettive percentuali non saranno assegnate e costituiscono economie di spesa;
6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare una o più funzioni fra quelle indicate siano assegnate a personale con qualifica dirigenziale, le rispettive percentuali non saranno assegnate e costituiscono economie di spesa;
7. Nel caso in cui allo stesso soggetto, in conformità con la normativa vigente, siano assegnate più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali nel rispetto del tetto normativo individuale di cui all'articolo 45 del Codice;
8. In caso di affidamento nell'ambito di una gara svolta da centrale di committenza, a seconda della complessità delle attività residuali svolte dai soggetti individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, l'incentivo relativo alla funzione del "Responsabile del Progetto" sarà ridotto fino al 20% e la funzione di "Predisposizione del capitolato tecnico o del progetto dei fabbisogni" sarà ridotto fino al 50%;

TITOLO IV – NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle precedenti tabelle. Ai fini della attribuzione il Direttore/Responsabile dell'U.O. che ha in carico la procedura di affidamento tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore/Responsabile dell'U.O. che ha in carico la procedura di affidamento è supportata da idonei elementi valutativi.
4. In ogni caso, i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo

1. Qualora durante le differenti fasi della procedura di affidamento e di esecuzione dell'appalto si rilevino evidenti e consistenti anomalie (es. ritardi nella pubblicazione degli atti, difformità tra quanto aggiudicato rispetto ai reali fabbisogni, mancate verifiche da parte del DEC/Direttore Lavori, ecc...) tali da determinare ingiustificati ritardi nell'affidamento e/o esecuzione e/o completamento del contratto, così come maggiori costi a carico dell'Azienda, sarà possibile decurtare o non assegnare le singole quote incentivanti, su motivata e documentata valutazione del Dirigente/Responsabile dell'U.O.;
2. Non sono considerati ritardi in sede di esecuzione, quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice.

Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del Codice, è effettuata dal Direttore/Responsabile competente, sulla base di quanto riportato dal RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi di realizzazione dell'appalto;
2. La liquidazione dell'incentivo è regolamentata in funzione della tipologia dell'appalto e dell'attività espletata, nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro;
3. Il Direttore/Responsabile competente redige e trasmette apposita nota di liquidazione al Direttore della UOC Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane per i relativi adempimenti di competenza;
4. Fermo restando quanto disposto all'art.4 del presente regolamento, l'erogazione dell'incentivo è prevista anche per il personale con qualifica dirigenziale, esclusivamente per le procedure di affidamento relative ai progetti del PNRR e PNC, in linea all'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13 del 24.02.23, convertito con la legge n. 41/2023 del 21.04.2023, per gli anni dal 2023 al 2026;

Art. 16 – Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente al 1° Luglio 2023, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, purchè non conclusi (collaudati e liquidati) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 17 – Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.